

Riscossione a rate senza garanzie **Ma l'omesso pagamento anche di una sola rata raddoppia** **le sanzioni**

Mario Agostinelli

1 - Premessa

Le modifiche in tema di riscossione apportate dai decreti estivi vanno dal rafforzamento della riscossione concentrata dei contributi INPS alle nuove regole che disciplinano la rateazione a seguito del perfezionamento degli istituti deflattivi. In questo intervento esaminiamo le novità che interessano la riscossione dei contributi INPS, la nuova rateazione in applicazione degli strumenti deflattivi e le modalità di irrogazione delle sanzioni.

1.2 Contributi previdenziali e assistenziali

La lettera t) del secondo comma dell'articolo 7 del DL 70/2011 prevede che, i contributi e i premi previdenziali indicati nella dichiarazione dei redditi a seguito di accertamento e liquidazione non sono più iscritti a ruolo a cura dell'Agenzia delle Entrate e che le disposizioni degli avvisi di addebito esecutivi di cui all'articolo 30 del DL 78/2010 emessi dall'INPS si applicano anche ai contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia delle Entrate in base alle dichiarazioni dei redditi.

In sostanza anche i maggiori contributi INPS indicati in dichiarazione accertati sulla base dei controlli automatici e formali dovranno essere recuperati direttamente dall'INPS mediante l'applicazione delle disposizioni in materia di avvisi di addebito esecutivi del DL 78/2010.

In via Transitoria è previsto che, per gli anni di imposta 2007 e 2008 rimane la competenza dell'Agenzia delle Entrate relativamente all'iscrizione a ruolo di detti contributi accertati sulla base dei controlli automatici e formali di cui agli artt. 2 e 3 del D. LGS. 462/97 e, per i periodi di imposta 2006 e successivi in base agli accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009.

1.3 Nuova rateazione degli avvisi formali

Il DL 70/2011 apporta all'articolo 3-bis del D.Lgs. 462/97 rilevanti modifiche per quanto alla rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatici e formali.

Di seguito la tabella delle modifiche:

La rateazione è possibile ed automatica anche per importi non superiore ad € 2.000,00;
la garanzia è dovuta se l'importo delle rate successiva alla prima è superiore ad € 50.000,00
la garanzia deve essere prestata per un importo pari alla somma di quanto dovuto comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, dedotto l'importo della prima rata;
Le rate possono essere anche di importo decrescente fermo restando il numero massimo stabilito;

Le nuove disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 14 maggio 2011 e di conseguenza dovranno interessare non solo gli avvisi notificati da tale data ma anche gli avvisi per i quali a tale data non è decorso ancora il termine di definizione. A tal fine occorre ricordare che l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

2 - Strumenti deflattivi rateazione senza garanzie

Incentivo a tutto raggio per l'accertamento con adesione mediante l'abrogazione dell'obbligo di prestare le garanzie fideiussorie per le rateazioni di importo superiore ad € 50.000,00. Ma attenzione perché il DL 98/2011 modifica anche gli effetti consequenziali all'omesso versamento delle rate con applicazione della super sanzione pari al 60% su quanto ancora dovuto.

Esaminiamo quindi i due provvedimenti.

2.1 Abrogazione delle garanzie per pagamenti a rate

Con una modifica al comma 2 dell'articolo 8 del D. Lgs. 218/97, alla norma cardine che disciplina la rateazione dei pagamenti in applicazione degli strumenti deflattivi, il comma 17 dell'articolo 23 del DL 98/2011 abroga l'obbligo di prestare la garanzia fideiussoria sull'importo delle rate successiva alla prima se superiore ad € 50.000,00.

Sono previste poi una serie di norme di coordinamento che in pura sostanza stabiliscono che il perfezionamento della definizione dell'accertamento con adesione, in caso di pagamento rateale, si ha con il versamento della prima rata senza l'ulteriore obbligo della prestazione della fideiussione abrogata, e che non sussiste più l'obbligo della consegna della fideiussione entro il termine di giorni 10 dalla data versamento.

Il successivo comma 19 dell'articolo 23 del DL 98/2011 prevede, in modo analogo, l'abrogazione della prestazione della garanzia fideiussoria per il pagamento rateale nell'ambito dell'istituto della conciliazione giudiziaria di cui al D. Lgs. 546/1992 art. 48.

Gli effetti delle disposizioni sopra indicate, in particolare con riferimento alle procedure di perfezionamento degli istituti deflattivi si esprimono a cascata anche sull'istituto della acquiescenza di cui all'articolo 15 del D.Lgs 218/97 come pure sulla definizione in adesione in materia di imposte diverse da quella sui redditi, IVA ed IRAP (ci si riferisce all'applicazione dell'adesione alle imposte di cui al secondo comma dell'articolo 1 del D.Lgs 218/97: Imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale).

Ne deriva in pura sostanza che, per tutti gli strumenti deflattivi come pure per la conciliazione giudiziaria il pagamento rateale di quanto concordato non è in nessun caso subordinato alla prestazione della garanzia fideiussoria.

2.2 Nuove disposizioni del pagamento rateale.

La lettera c) del comma 17 dell'articolo 23 del DL 98/2011, introduce una norma di compensazione dell'abrogata garanzia a favore dell'erario, riscrivendo le regole che dovranno disciplinare le ipotesi di mancato pagamento delle rate successive alla prima in caso di rateazione in applicazione degli strumenti deflattivi.

Va da subito premesso che, le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento a tutte le ipotesi di rateazione nel pagamento delle somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure dei vari strumenti deflattivi, dall'adesione all'invito dell'Ufficio (art. 5 -218/97), passando per l'adesione ai PVC (art. 5-bis – 218/97), all'adesione su iniziativa del contribuente (art. 6 – 218/97) all'adesione per le altre imposte di cui al capo III del D.Lgs. 218/97, alla acquiescenza (art. 15 – 218/97) per arrivare alla conciliazione giudiziale, per altro per questa in ragione di una specifica disposizione normativa prevista dal comma 19 del medesimo art. 23 del D.L. 98/2011.

Passando al merito, il nuovo comma 3-bis dell'articolo 8 del D.Lgs. 218/97, in modo speculare perfettamente analoga a quello del comma 3 bis dell'articolo 48 del D.Lgs 546/1992 per l'istituto della conciliazione, prevede che:

“ in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 471/97 applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.”


Alcuni aspetti del dispositivo devono essere attentamente esaminati: superando l'ovvietà che il mancato pagamento della prima rata non perfezionando la definizione rende inapplicabile tutta la stessa rateazione, si deve porre l'attenzione che il mancato pagamento anche di una singola rata di per se non fa crollare l'impianto di rateazione. Occorre infatti che tale violazione si protragga fino ad oltre la scadenza della rata successiva.

Ne deriva che, i tempi di tolleranza, che in prassi consolidata degli uffici arrivano, in applicazione della previgente disposizione, fino al 30° giorno successivo alla scadenza della rata, si allungano e non di poco.

In sostanza il contribuente che ha avviato correttamente la rateazione potrebbe rinviare il pagamento della rata fino alla scadenza della rata successiva, e così facendo per ogni ulteriore rata.

Si fornisce un esempio:


Si ipotizza la seguente rateazione che per semplicità non tiene conto degli interessi.



L'adesione si perfeziona con il pagamento della prima rata scadente il 31 marzo.


Il contribuente non decade dalla rateazione se il pagamento della seconda rata non avvenga entro il termine di pagamento della rata successiva (la terza), e quindi se il pagamento della seconda rata è effettuato entro il 30 settembre.

La doppia condizione implica che tutte le rate possono scivolare al termine ordinario previsto per la rata successiva realizzando così uno slittamento dell'intera rateazione come segue:



Se diversamente il contribuente, anche con riferimento ad una sola delle rate successive alla prima, tarda il pagamento oltre il termine della rata successiva (Es. paga la seconda rata il 1° ottobre 2011), decade dal beneficio del termine e sull'intero importo in linea capitale (cioè con riferimento ai soli tributi) l'ufficio applica le sanzioni in misura pari al doppio di quella ordinaria del 30%, quindi pari al 60%.

Si propone un ulteriore esempio numerico:



Si deve segnalare infine che la norma, ancorché scritta di recente, esprime ancor il riferimento all'iscrizione al ruolo delle somme di cui sopra (nell'esempio ad € 106.333,33).

A decorrere dal 1° ottobre 2011 le somme in argomento non saranno più iscritte a ruolo, ma come previsto dall'articolo 29 del DL 78/2010 (come modificato sia dal DL70/2011 che dal DL 98/2011), l'ufficio dovrà emettere un "atto" da notificare al contribuente con indicazione dell'intimazione ad adempiere entro il termine di 60 giorni dalla notifica, e qualora non intervenga il pagamento entro tale termine, le somme dovute, decorsi almeno 30 giorni dalla scadenza del pagamento e di cui sopra (60 giorni dalla notifica), sono affidate in carico al concessionario per la riscossione coattiva che potrà essere attivata decorso il periodo di sospensione di 180 giorni dalla data di affidamento.

2.3 La super sanzione per tardivo pagamento

Come sopra già anticipato, il tardivo pagamento anche di un sola rata, diversa dalla prima, oltre il termine di scadenza della rata successiva, determina l'applicazione della sanzione per l'omesso pagamento ma in misura doppia.

Va osservato che tale maggiorazione della sanzione opera solamente nel caso tassativamente previsto dalla norma e che il contribuente, laddove, avendo omesso il versamento, intenda ravvedersi entro il termine di scadenza della rata successiva, dovrà applicare le sanzioni in misura ordinaria pari al 30%.

L'Agenzia delle Entrate con la circolare 41/E del 5 agosto 2011, ha precisato che in relazione ai versamenti in ravvedimento il contribuente "deve" far pervenire in ufficio l'apposita attestazione di pagamento, entro 10 giorni dal versamento stesso. A dire il vero, nelle norme non si rinviene traccia di tale ulteriore adempimento la cui omissione non pare possa determinare alcuna conseguenza né sulla conservazione della rateazione né sulla regolarità della procedura di regolarizzazione del tardivo versamento.

2.4 Entrata in vigore

Le disposizioni che interessano la prestazione delle garanzie entrano in vigore con riferimento agli atti di adesione, di definizione di cui all'art. 15 del D.Lgs 218/97 e alle conciliazioni giudiziali che si perfezionano a decorrere dal 6 luglio 2011; e' quanto prevede il comma 20 dell'articolo 23 del DL 98/2011.

Stessa regola disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni relative al tardivo versamento delle rate diverse dalla prima, laddove il comma 20 prevede espressamente che, le disposizioni di cui al comma 17 (tra cui quelle degli omessi o tardivi versamenti) non si applicano agli atti di adesione, alle definizioni in acquiescenza ed alle conciliazioni già perfezionate anche con la prestazione delle garanzie, alla data di entrata in vigore del Decreto (si legga 6 luglio).

L'espressione letterale della norma pare affermare che, gli omessi versamenti, anche di una sola rata successiva alla prima, con riferimento agli atti di adesione perfezionati alla data del 6 luglio non fanno scattare l'applicazione delle sanzioni nella maggior misura del 60% sul residuo importo dovuto a titolo di tributo e gli uffici, in tal caso, potranno iscrivere a ruolo le somme ancora dovute con applicazione delle sanzioni pari al 30% sul residuo importo dei tributi.

Non perfettamente in linea con tale interpretazione è l'AE che, con la circolare 41/E del 2011, sembra affermare che le nuove disposizioni sanzionatorie, consequenziali ai tardivi pagamenti, non trovano applicazione per i "pagamenti" tardivi eseguiti prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni in commento.

Leggendo all'inverso tale affermazione si determinerebbe che, le nuove disposizioni decorrono con riferimento ai tardivi pagamenti eseguiti a partire dall'entrata in vigore del Decreto e non, come espresso dalla norma, con riferimento alle adesioni perfezionate a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso.

Sulla questione appare necessario un ulteriore chiarimento da parte degli uffici finanziari.

3 - Modalità di contestazione delle sanzioni

Cambia la modalità di irrogazione delle sanzioni che, qualora correlate ad un tributo devono essere sempre contestate contestualmente all'avviso di accertamento. La disposizione si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011.

E' quanto previsto dalla lettera b) del comma 29 dell'articolo 23 del D.L. 98/2011 che, in parole povere, elimina la possibilità per gli uffici di derogare all'irrogazione immediata delle sanzioni mediante l'emissione di un atto autonomo di contestazione.

Con riferimento a quest'ultimo istituto il DL 98/2011 apporta un'ulteriore modifica stabilendo, alla lettera a) del medesimo comma 29 dell'articolo 23, che le sanzioni rideterminate a seguito dell'accoglimento (totale o parziale) delle deduzioni prodotte dal contribuente sono definibili con riduzione ad 1/3 delle stesse se il pagamento è effettuato entro il termine della proposizione del ricorso, termine che decorre dall'emissione dell'atto di irrogazione delle sanzioni ricalcolate.

La decorrenza di quest'ultima disposizione è diversa dalla precedente e si applica agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo la data di entrata in vigore del D.L. 98/2011 (6 luglio 2011), nonché a quelli notificati prima della predetta data per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso.

29 settembre 2011

Mario Agostinelli